



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** PresidenteRoberto **ANGIONI** ConsigliereElisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32192** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. 64008, reso da **PREARO Serena**, agente interno della riscossione del Comune di Castegnero (VI) per il periodo 01/01/2018 – 12/10/2018;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi, all'udienza pubblica del 16 gennaio 2025, tenutasi con l'assistenza del segretario sig.ra Paola Franchini e data per letta la relazione, il Vice Procuratore Generale Francesca Dimita, come da verbale;

FATTO

I. Con la relazione di irregolarità n. 396/2024, il Magistrato istruttore chiedeva l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. 64008, reso dall'agente contabile interno, responsabile del servizio demografico, Serena Prearo,

	Sindaco <i>pro tempore</i> , Luca Cavinato), con la quale aveva comunicato allo	
	stesso, in qualità di Responsabile dei Servizi Demografici, l'avvenuto	
	passaggio di consegne (come già preannunciato con <i>e-mail</i> del giorno	
	08/10/2018) e lo aveva aggiornato circa lo stato dei procedimenti affidati	
	all'Ufficio (Anagrafe, Statistiche, Toponomastica, Cittadini stranieri,	
	Riscossione dei diritti di segreteria relativi ai certificati anagrafici e dei diritti	
	per la carta di identità, Carte d'identità, Stato civile, Servizio elettorale,	
	Servizio cimiteriale, Leva), informandolo anche in merito alle questioni	
	attinenti alla conservazione delle credenziali e alla riconsegna del <i>badge</i> e	
	delle chiavi.	
	Sottolineava, altresì, che, in vista della sua assunzione presso altro Comune,	
	aveva richiesto alla locale Prefettura una ricognizione delle deleghe attive	
	nel Comune in materia di Servizi Demografici e servizi connessi, ma i suoi	
	superiori, pur essendo stati informati dell'esistenza di deleghe in capo ad	
	altri quattro dipendenti comunali in servizio presso altre Aree (cfr. nota prot.	
	n. 171 del 18/07/2018 della Prefettura di Vicenza – all. sub B), non avevano	
	individuato nessuno di essi per un affiancamento o un'eventuale	
	sostituzione, anche ai fini del futuro passaggio delle consegne.	
	III. All'odierna udienza, il Pubblico Ministero ha concluso come da verbale	
	e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Come evidenziato dal Magistrato istruttore, il conto in esame, sottoscritto	
	in data 12/10/2018 dall'agente contabile, risulta approvato, senza rilievi, dal	
	Consiglio comunale con D.C.C. n. 19 del 16/05/2019, ma non reca il visto	
	del Responsabile del Servizio Finanziario, che si è limitato ad apporre la sua	
	3	

	firma digitale (in data 09/09/2019) ai fini del deposito presso la Segreteria	
	della Sezione.	
	Dall'esame degli atti emerge, peraltro, che l'Ente ha provveduto alla	
	parificazione dei conti degli agenti contabili, compreso quello reso dalla	
	sig.ra Prearo fino al 12/10/2018, con deliberazione di Giunta comunale n. 31	
	del 24/04/2019 (cfr., sul punto, anche la relazione ex art. 139 d.lgs. 174/2016	
	del segretario comunale del 22/05/2024).	
	Al riguardo, il Collegio rileva che la <i>“parificazione è una dichiarazione</i>	
	<i>certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti</i>	
	<i>(appositamente riveduti) con le scritture detenute dall'Amministrazione, che,</i>	
	<i>per quelle locali, viene fatta coincidere con il visto di regolarità</i>	
	<i>amministrativo-contabile rilasciato all'esito della fase di verifica o controllo</i>	
	<i>amministrativo”</i> (cfr. Cdc, SS.RR., parere n. 4/2020/CONS).	
	È evidente, pertanto, che il provvedimento adottato dall'Ente non può	
	validamente sostituire il visto di regolarità, non essendo la Giunta l'Organo	
	deputato ad attestare la corrispondenza tra la contabilità dell'agente contabile	
	e quella del Comune.	
	Tale adempimento rientra, infatti, nelle competenze del Responsabile del	
	Servizio Finanziario e tanto è confermato anche dall'atto di nomina	
	dell'agente contabile (D.G.C. n. 29 del 18/04/2012) ove si dispone	
	espressamente che: <i>“i rendiconti degli agenti contabili interni dovranno</i>	
	<i>essere “parificati” dal responsabile del servizio finanziario che ne attesterà</i>	
	<i>la correttezza e la congruità con le scritture contabili dell'Ente”</i> .	
	Né può sostenersi che il Responsabile del Servizio Finanziario abbia assolto	
	a tale compito, avendo espresso i pareri di regolarità tecnica e contabile	
	4	

previsti dall'art. 49 TUEL sulla proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, posto che trattasi di funzioni aventi finalità diverse e considerato, comunque, che nei pareri resi non si dà atto di alcuna verifica eventualmente svolta dallo stesso sulla corrispondenza tra la contabilità dell'agente contabile e quella dell'Ente locale.

Ne consegue che il conto in esame deve ritenersi privo della parificazione e non può, pertanto, già solo per tale motivo, essere dichiarato regolare. Si tratta, in ogni caso, di un adempimento che incombe sull'Ente, la cui omissione non può evidentemente essere imputata all'agente contabile.

2. Passando, comunque, ad esaminare gli ulteriori profili di irregolarità rilevati dal Magistrato istruttore e, in primo luogo, quello attinente all'assenza del verbale di passaggio di gestione tra l'agente cessante e l'agente subentrante, il Collegio reputa doveroso rammentare che la normativa contabile applicabile alle ipotesi di gestione e di maneggio di beni e valori di cui si ha un obbligo di custodia (in particolare, gli artt. 181, co. 3, e 182 del R.D. n. 827/1924) stabilisce che debba essere effettuata, al termine di una gestione contabile, la ricognizione dei beni oggetto della stessa, in contraddittorio con il consegnatario cessante e quello subentrante o, in mancanza, con la stessa Amministrazione.

Ciò in modo di: evitare, anche nell'interesse dell'agente, una “*confusione di gestione*”; dare evidenza dell'entità del carico iniziale e finale; individuare temporalmente ogni eventuale deterioramento, ammanco o dispersione di beni; stabilire, con certezza, eventuali responsabilità in capo al contabile cessante o subentrante (cfr., Cdc, Sez. I centr. Appello, sent. n. 12/2003/A).

Orbene, nel quadro della disciplina contenuta nelle menzionate norme

	contabili, il Collegio osserva che nessuna delle indicate inadempienze può	
	essere ascritta alla sig.ra Prearo Serena.	
	Dalla documentazione prodotta in giudizio dall'agente contabile risulta,	
	infatti, che la stessa, con una lettera del 15 ottobre 2018 (cfr. all. sub A alla	
	memoria difensiva), comunicava al Sindaco <i>pro tempore</i> , Luca Cavinato,	
	quale Responsabile dell'Area Servizi Demografici, come già preannunciato	
	allo stesso con <i>e-mail</i> del giorno 08/10/2018 (cfr. all. sub F), di aver	
	provveduto, in mancanza di nomina di un nuovo agente contabile in possesso	
	delle deleghe necessarie, ad effettuare il passaggio di gestione con l'unica	
	persona che le era stata affiancata nello svolgimento delle pratiche	
	anagrafiche.	
	Nella relazione si forniva, altresì, una situazione aggiornata dello stato dei	
	procedimenti affidati all'Area Servizi Demografici e si informava lo stesso	
	Sindaco (che firmava per ricevuta), in qualità di Responsabile <i>pro tempore</i>	
	dello stesso Ufficio, cui spettava, tra l'altro, la gestione del servizio di	
	riscossione dei diritti di segreteria per il rilascio dei certificati anagrafici e	
	delle carte d'identità, dell'intervenuta chiusura del conto, con il versamento	
	presso l'Ufficio postale di quanto introitato fino al 12/10/2018 e la consegna	
	al Responsabile del Servizio Finanziario del modulo 21 previsto dal d.P.R. n.	
	194/1996. Si faceva riferimento anche alla consegna dei registri, con tutte le	
	distinte e i riepiloghi mensili, e alla questione delle <i>password</i> per il	
	gestionale (per la gestione della cassa), con indicazione delle modalità di	
	conservazione della cassetta portavalori e delle altre credenziali.	
	Ne consegue che l'agente contabile non può ritenersi responsabile	
	dell'omessa redazione, al termine della gestione, di un valido verbale di	
	6	

	passaggio di consegne, in contraddittorio con l’agente contabile subentrante,	
	dovendosi, piuttosto, imputare all’Ente di non aver provveduto, per tempo,	
	all’individuazione del soggetto che, in concreto, avrebbe dovuto subentrare	
	(senza soluzione di continuità) nella gestione del servizio di riscossione delle	
	entrate afferenti ai servizi di anagrafe e demografici.	
	Come evidenziato nella relazione di deferimento, infatti, l’assunzione da	
	parte del Sindaco <i>pro tempore</i> della responsabilità di una unità organizzativa	
	dell’apparato amministrativo del Comune, come da decreto sindacale n.	
	4/2017 recante “ <i>Nomina del Responsabile Area Servizi Demografici</i>	
	(<i>Anagrafe – Statistica – Stato civile - Elettorale – Leva - Servizi cimiteriali</i> ”	
	(cfr. nota del Responsabile dell’Area Finanziaria del 23/05/2024), non dà	
	atto dell’effettuazione della ricognizione dei beni al momento	
	dell’assunzione delle funzioni di agente subentrante, né consente di	
	perimetrare le gestioni contabili di competenza di ciascun agente.	
	Tale provvedimento non è, peraltro, di per sé idoneo a conferire la qualifica	
	di agente contabile, posto che la stessa discende dal maneggio del denaro	
	pubblico e può prescindere dall’esistenza di un provvedimento di nomina,	
	potendo essere riconosciuta anche a coloro i quali si siano “ingeriti”,	
	lecitamente o meno, in una gestione altrui (cfr., <i>ex multis</i> , Cdc, Sez. giur.	
	Liguria, sent. n. 51/2024).	
	Pertanto, anche alla luce della definizione di agente contabile, adottata	
	dall’art. 47 del regolamento di contabilità dell’Ente (approvato con D.C.C. n.	
	35 del 23/11/2016), quale soggetto “ <i>incaricato del maneggio di pubblico</i>	
	<i>denaro o della gestione dei beni</i> ”, il Collegio non può che condividere	
	l’osservazione formulata dal Magistrato istruttore nella relazione di	
	7	

	deferimento, secondo la quale può ragionevolmente ritenersi che il Sindaco	
	<i>pro tempore</i> non abbia svolto, in concreto e materialmente, attività di	
	riscossione, pur essendogli stati attribuiti i relativi poteri gestionali.	
	Ciò posto, anche nelle ipotesi in cui, come in quella all’odierno esame,	
	l’agente contabile uscente abbia provveduto, al termine della gestione,	
	all’integrale riversamento del riscosso e non sia residuata, pertanto, alcuna	
	giacenza di cassa, l’assenza di un idoneo verbale di passaggio di gestione, in	
	contraddittorio con l’agente subentrante o, in mancanza, con	
	l’Amministrazione, determina l’irregolarità del conto.	
	Tale carenza, infatti, non soltanto impedisce l’individuazione del soggetto	
	tenuto, in ragione del maneggio del denaro, a tutti gli adempimenti che la	
	legge prescrive in capo agli agenti riscuotitori (rendicontazione,	
	riversamento degli introiti nelle casse comunali), ma neanche consente di	
	verificare l’avvenuta esecuzione degli ulteriori adempimenti connessi alla	
	gestione (consegna dei registri ovvero chiusura/apertura delle credenziali per	
	l’utilizzo di eventuali programmi gestionali).	
	3. Risulta, altresì, riferibile all’Amministrazione e non all’agente contabile,	
	l’ulteriore irregolarità configurata dalla mancata trasmissione della relazione	
	dell’organo di controllo interno, prevista e disciplinata dall’art. 139, comma	
	2 c.g.c., secondo l’orientamento già in precedenza espresso da questa stessa	
	Sezione (sentenza n. 198/2024).	
	Con riferimento al contenuto della relazione, la stessa - come da ordinanza n.	
	15/2023 di questa Sezione Giurisdizionale - “ <i>dovrebbe, preferibilmente, dare</i>	
	<i>conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la</i>	
	<i>regolarità formale del conto; la corrispondenza della documentazione</i>	
	8	

	<i>giustificativa con le scritture contabili dell'ente e con le risultanze contenute</i>	
	<i>nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in</i>	
	<i>tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un'alterazione</i>	
	<i>dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che</i>	
	<i>siano intervenuti nel periodo di rendicontazione”.</i>	
	Ne consegue che la relazione redatta dal Segretario comunale in data	
	22/05/2024 ai sensi dell'art. 139, comma 2, c.g.c. non è idonea per natura e	
	contenuti, limitandosi a dare atto che tutti i conti degli agenti contabili del	
	Comune di Castegnaro per l'esercizio 2018 sono stati sottoposti alle	
	verifiche trimestrali di cassa dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 223	
	TUEL (per quanto i relativi verbali non siano stati prodotti in giudizio, pur	
	dovendo risultare allegati alla relazione, come riportato nella stessa).	
	4. Tutto ciò considerato, pur in assenza di ammanchi, il conto non può essere	
	dichiarato regolare né l'agente può essere ammesso a discarico.	
	5. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è	
	luogo a provvedere sulle stesse.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.	
	32192 del registro di segreteria promosso nei confronti dell'agente contabile	
	Prearo Serena in relazione al conto giudiziale n. 64008, depositato il giorno	
	11 settembre 2019, lo dichiara irregolare e, per l'effetto, non discarica	
	l'agente.	
	In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.	
	Così deciso in Venezia, nelle camere di consiglio del 16 gennaio e del 10	
	9	

